

## Alert



Marzo 2024

## Ddl Capitali: quali novità per gli Emittenti italiani?

Il 27 febbraio 2024, il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge recante interventi a sostegno della competitività dei capitali e la delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali (“**Ddl Capitali**”). Il Ddl Capitali entrerà in vigore trascorso il periodo di *vacatio legis* decorrente dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L’obiettivo del Ddl Capitali è di semplificare e razionalizzare la normativa del settore puntando al rilancio del mercato dei capitali nazionale, aumentando la competitività per attrarre gli investitori.

Tra le principali novità si segnalano:

- **Riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi**

Viene semplificata la normativa degli emittenti strumenti finanziari diffusi attraverso la soppressione degli obblighi e oneri che, attualmente, accomunano le società con titoli diffusi alle società i cui titoli, invece, sono quotati in mercati regolamentati. Le modifiche apportate riguardano tanto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) quanto il Codice Civile.

Con riferimento alle modifiche apportate al TUF, si segnalano: (a) l’abrogazione dell’art. 116 che determina una riduzione degli obblighi di informativa; (b) la rimozione dei limiti al cumulo degli incarichi dei componenti dell’organo di controllo e degli obblighi di comunicazione alla Consob e al pubblico di tali incarichi; (c) esclusione degli emittenti diffusi dall’ambito di applicazione della

disciplina relativa ai rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.

Con riferimento alle modifiche al Codice Civile, si segnala l'esclusione degli emittenti diffusi dall'ambito di applicazione delle norme relative alle operazioni con parti correlate (art. 2391-*bis*, cod. civ.).

- **L'emissione di obbligazioni e titoli di debito**

Il Ddl Capitali introduce modifiche agli artt. 2412 e 2483 del cod. civ. volte, tra l'altro, ad esonerare, rispettivamente, l'emissione di obbligazioni e titoli di debito dai limiti e dalle restrizioni imposti dai medesimi articoli qualora gli strumenti emessi siano destinati alla sottoscrizione esclusivamente da investitori professionali e tale possibilità risulti tra le condizioni di emissione.

- **Abrogazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo**

Si prevede l'abrogazione del comma 7 dell'art. 114 TUF riguardante l'obbligo per chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale, nonché per ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, di comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Beneficiano della modifica anche le persone strettamente legate ai soggetti sopra indicati, individuati dalla Consob con regolamento, ai quali si applica attualmente l'art. 114, co. 7.

- **Svolgimento dell'assemblea delle società quotate esclusivamente tramite il rappresentante designato**

Sarà consentito alle società ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato e su un sistema multilaterale di negoziazione di svolgere le proprie assemblee esclusivamente tramite il rappresentante designato dall'emittente ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF, se lo statuto sociale lo prevede. Il Ddl Capitali disciplina anche il conferimento di deleghe e sub-deleghe al rappresentante designato, specificando che la presentazione di proposte di deliberazione e domande deve avvenire esclusivamente prima dell'assemblea.

Inoltre, sono prorogate al 31 dicembre 2024 le misure previste per lo svolgimento delle assemblee societarie disposte con riferimento all'emergenza Covid 19 dall'art. 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, che comprende, tra l'altro, lo svolgimento dell'assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

- **Modalità di presentazione della lista del CdA**

Il Ddl Capitali norma la presentazione di liste di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione da parte dell'organo di amministrazione uscente delle società quotate. La lista dei candidati deve contenere un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo e deve essere approvata con un *quorum* deliberativo rafforzato (due terzi dei componenti) da parte dell'organo amministrativo uscente.

Ove la lista dell'organo amministrativo uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, per la selezione definitiva dei consiglieri: (i) l'assemblea procede a un'ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato, al termine della quale risulteranno eletti i consiglieri che hanno ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare; e (ii) almeno il 20% dei componenti del nuovo organo amministrativo è eletto dalle liste di minoranze eventualmente depositate.

La Consob è delegata ad adottare un regolamento recante le disposizioni attuative entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Ddl Capitali.

Gli emittenti dovranno adeguare i propri statuti per consentire l'applicazione della modifica introdotta con il Ddl Capitali alla prima assemblea convocata successivamente al 1° gennaio 2025.

- **Impegni con Consob**

Viene introdotta nel TUF una disposizione comune a tutti i provvedimenti sanzionatori irrogabili dalla Consob. Le norme – finalizzate a replicare l'esperienza maturata in ambito antitrust – consentono di definire il procedimento sanzionatorio con modalità negoziali senza accertare la violazione. In sintesi, il meccanismo permetterebbe al destinatario della contestazione di presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato. Tali impegni saranno oggetto di valutazione della Consob circa l'idoneità a tutelare gli interessi lesi, all'esito della quale la Consob rende gli impegni vincolanti per l'emittente. In caso di mancato rispetto degli impegni, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10%. La Consob può riaprire il procedimento sanzionatorio in presenza di specifiche circostanze (per esempio, nel caso in cui i soggetti interessati contravvengano agli impegni assunti e ci sia una modifica determinate della situazione di fatto rispetto a un elemento sul quale si fonda la decisione).

Il Ddl Capitali contiene una delega alla Consob per la definizione di regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni di cui al presente articolo.

Ulteriori novità riguardano: l'estensione della definizione di piccola e media impresa (PMI) quotata (art. 2); la dematerializzazione delle quote di PMI (art. 3); estensione alle società aventi azioni negoziate sul MTF della facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali (art. 5); il potenziamento del voto plurimo (art. 13) e maggiorato (art. 14).

## **Autori**

This GT Alert was prepared by:

- **Bruno Cova** | + (39) 02.771971 | [Bruno.Cova@gtlaw.com](mailto:Bruno.Cova@gtlaw.com)
- **Juljan Puna** | + (39) 02.771971 | [Juljan.Puna@gtlaw.com](mailto:Juljan.Puna@gtlaw.com)
- **Sharon Sardini** <sup>~</sup> | + (39) 02.771971 | [Sharon.Sardini@gtlaw.com](mailto:Sharon.Sardini@gtlaw.com)

<sup>~</sup> *Not admitted to the practice of law.*

Albany. Amsterdam. Atlanta. Austin. Berlin. <sup>-</sup> Boston. Charlotte. Chicago. Dallas. Delaware. Denver. Fort Lauderdale. Houston. Kingdom of Saudi Arabia. <sup>«</sup> Las Vegas. London. <sup>\*</sup> Long Island. Los Angeles. Mexico City. <sup>\*</sup> Miami. Milan. <sup>»</sup> Minneapolis. New Jersey. New York. Northern Virginia. Orange County. Orlando. Philadelphia. Phoenix. Portland. Sacramento. Salt Lake City. San Diego. San Francisco. Seoul. <sup>∞</sup> Shanghai. Silicon Valley. Singapore. <sup>=</sup> Tallahassee. Tampa. Tel Aviv. <sup>^</sup> Tokyo. <sup>\*</sup> United Arab Emirates. <sup><</sup> Warsaw. <sup>-</sup> Washington, D.C.. West Palm Beach. Westchester County.

*This Greenberg Traurig Alert is issued for informational purposes only and is not intended to be construed or used as general legal advice nor as a solicitation of any type. Please contact the author(s) or your Greenberg Traurig contact if you have questions regarding the currency of this information. The hiring of a lawyer is an important decision. Before you decide, ask for written information about the lawyer's legal qualifications and experience. Greenberg Traurig is a service mark and trade name of Greenberg Traurig, LLP and Greenberg Traurig, P.A. <sup>-</sup>Greenberg Traurig's Berlin office is operated by Greenberg Traurig Germany, an affiliate of Greenberg Traurig, P.A. and Greenberg Traurig, LLP. <sup>«</sup>Khalid Al-Thebity Law Firm in affiliation with Greenberg Traurig, P.A. is applying to register a joint venture in Saudi Arabia. <sup>\*</sup>Operates as a separate UK registered legal entity. <sup>+</sup>Greenberg Traurig's Mexico City office is operated by Greenberg Traurig, S.C., an affiliate of Greenberg Traurig, P.A. and Greenberg Traurig, LLP. <sup>»</sup>Greenberg Traurig's Milan office is operated by Greenberg Traurig Santa Maria, an affiliate of Greenberg Traurig, P.A. and Greenberg Traurig, LLP. <sup>∞</sup>Operates as Greenberg Traurig LLP Foreign Legal Consultant Office. <sup>^</sup>Greenberg Traurig's Singapore office is operated by Greenberg Traurig Singapore LLP which is licensed as a foreign law practice in Singapore. <sup>^</sup>Greenberg Traurig's Tel Aviv office is a branch of Greenberg*

*Traurig, P.A., Florida, USA. ¢Greenberg Traurig's Tokyo Office is operated by GT Tokyo Horitsu Jimusho and Greenberg Traurig Gaikokuhojimubengoshi Jimusho, affiliates of Greenberg Traurig, P.A. and Greenberg Traurig, LLP. ‹Greenberg Traurig's United Arab Emirates office is operated by Greenberg Traurig Limited. ~Greenberg Traurig's Warsaw office is operated by GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k., an affiliate of Greenberg Traurig, P.A. and Greenberg Traurig, LLP. Certain partners in GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k. are also shareholders in Greenberg Traurig, P.A. Images in this advertisement do not depict Greenberg Traurig attorneys, clients, staff or facilities. No aspect of this advertisement has been approved by the Supreme Court of New Jersey. ©2024 Greenberg Traurig, LLP. All rights reserved.*